

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1163

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro**

(DINI)

di concerto col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(PAGLIARINI)

(V. Stampato Camera n. 1072)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 novembre 1994

con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni presentata il 30 settembre 1994

dal Ministro del tesoro (Dini)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica (Pagliarini)

(V. Stampato Camera n. 1072-bis)

nonchè con le modificazioni risultanti dalla Seconda nota di variazioni presentata

il 21 novembre 1994 dal Ministro del tesoro (Dini)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica (Pagliarini)

(V. Stampato Camera n. 1072-ter)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 23 novembre 1994

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995
e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997**

INDICE

Articoli del disegno di legge	Pag.	3
TABELLE:		
Tabella A	»	33
Tabella B	»	35
Tabella C	»	36
QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI:		
A) del bilancio di competenza per l'anno finanziario 1993	»	39
B) del bilancio di cassa per l'anno finanziario 1993	»	47
C) del bilancio triennale 1993-1995 (a legislazione vigente)	»	55
D) del bilancio triennale 1993-1995 delle Aziende autonome	»	65
E) bilancio pluriennale programmatico dello Stato 1993-1995	»	71

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1995, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

Art. 2.

*(Stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1995.

3. Il Ministro del tesoro, altresì, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1995, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, sui fondi iscritti al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte ai capitoli 7602 e 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1995, possono essere ripartite - in relazione al tipo di intervento previsto - con decreti del Ministro del tesoro, tra appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti concernenti il riordino

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

10. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui passivi.

11. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le somme relative al Fondo unico per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le somme stesse furono stanziare.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al capitolo 1159 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 1995, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6741, 6771, 6773, 6857, 6864, 6868, 6869, 6872, 6877, 8908, 9006, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decre-

ti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1995, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 138.600 miliardi.

5. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *a*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1995, in lire 18.000 miliardi.

6. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera *b*), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1995, in lire 12.000 miliardi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e

dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonché ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione degli interessi da pagare su certificati di credito del tesoro denominati in *European Currency Units* (ECU).

10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.500 miliardi, lire 1.000 miliardi e lire 100 miliardi.

11. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

12. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novem-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

13. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

14. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

15. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

16. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1994 sono riferiti alla competenza dell'anno 1995 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.

17. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995.

18. Le somme iscritte ai capitoli 6771, 6869, 6872, 6878, 8908, 9011 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel

conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

19. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 5926, 6771, 6869, 6872, 6878, 8908 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

20. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della citata legge n. 157 del 1992.

22. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

Art. 4.

*(Stato di previsione del Ministero
delle finanze e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1995, è stabilito in 210.

3. Le spese di cui ai capitoli 3105, 3128 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1995, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

4. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

5. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1995, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dallo stato di previsione del Ministero del tesoro - rubrica 3 «Provveditorato generale dello Stato» - allo stato di previsione del Ministero delle

finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

7. Per l'anno 1995 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a impegnare e pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonchè per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di

sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, mediante l'utilizzazione degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo individuate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

4. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1995, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonchè le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 2082, 2105 e 2480 dello

stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1995, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1995, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE, del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1995 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1995.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'arti-

colo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, ai capitoli 1572, 7501, 8001 e 1573 limitatamente alla manutenzione, riparazione e adattamento di locali, dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1995.

Art. 8.

*(Stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1995. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1995 le aperture di credito disposte sui capitoli 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1995, delle somme versate al capitolo 3548 dell'entrata del bilancio dello Stato dai gestori

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle scuole secondarie non statali, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 358, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1995, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1995, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 3143 e 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1995, delle somme versate dal CONI al capitolo 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1995, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonchè per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84, del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso le capitanerie di porto, è fissato, per l'anno finanziario 1995, in 3100 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1995, in 26 unità.

5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto in servizio di leva è fissato, per l'anno finanziario 1995, in 198 unità. Il numero da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1995, in 44 unità.

6. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni nocchieri di porto, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1995, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 1.450;
- b) sottocapi e comuni volontari n. 225.

7. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1995, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, nel numero di 500.

8. Alle spese di cui ai capitoli 1113, 3276 e 3277 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione si applicano, per l'anno finanziario 1995, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

9. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263,

sono per l'anno finanziario 1995 quelli descritti nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

10. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

11. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi stanziati sui capitoli della rubrica delle capitanerie di porto in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli 3274, 3276, 3277 e 3283 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1995, ai fini dell'attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni concernenti l'istituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione, l'organizzazione del Ministero medesimo e il riordino del Ministero dell'ambiente.

14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per quanto riguarda il trasferimento al Ministero dei trasporti e della navigazione del servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali.

Art. 12.

*(Stato di previsione del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai competenti capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Ente poste italiane in relazione alle funzioni attribuite al predetto Ministero dai provvedimenti che ne stabiliscono le attribuzioni e l'ordinamento.

Art. 13.

*(Stato di previsione del Ministero
della difesa e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1995, come segue:

a) militari specializzati:

- 1) Esercito n. 20.000;
- 2) Marina n. 650;
- 3) Aeronautica n. 34.311;

b) militari aiuto-specialisti:

- 1) Esercito n. 38.000;
- 2) Marina n. 14.550;
- 3) Aeronautica n. 16.500.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1995, come segue:

- a) Esercito n. 143;
- b) Marina n. 160;
- c) Aeronautica n. 335.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1995, come segue:

- a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 1.255;
- b) Marina n. 110;
- c) Aeronautica n. 210.

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1995, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 4.330;
- b) sottocapi e comuni volontari n. 1.000.

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare, in ferma o rafferma, è fissata, per l'anno finanziario 1995, come segue:

- a) sergenti n. 6.000;
- b) graduati e militari di truppa n. 998.

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1995, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unità.

8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1995, è fissata, a norma dell'arti-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 6.500;
- b) graduati e militari di
truppa n. 900.

9. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1995, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come segue:

- a) Esercito n. 25.778;
- b) Marina n. 7.400;
- c) Aeronautica n. 4.338.

10. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1995, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

12. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1995, quelli descritti

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1995 (Elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

14. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati i capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 264, secondo e terzo comma, del regolamento di amministrazione unificato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

15. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere apportate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli della categoria IV - acquisto beni e servizi - dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1995.

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per l'anno finanziario 1995, annesso allo stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1995, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonchè con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti concernenti il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

5. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1995, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, il fondo iscritto al capitolo 7170 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1995, ai

fini dell'attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale delle somme disponibili sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1995.

4. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio e allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1995.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1995 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1995 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonchè all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione del regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sanità, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

2. Alle spese di cui al capitolo 4404 dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1995, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1995 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1995, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa ai capitoli 1297 e 7002 dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, in relazione al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sul riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1995, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità, per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Art. 19.

*(Stato di previsione del Ministero
per i beni culturali e ambientali
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

Art. 20.

*(Stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

Art. 21.

*(Stato di previsione del Ministero della
università e della ricerca scientifica
e tecnologica e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1995, è comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal

CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro stesso, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sulla ricerca applicata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio.

Art. 22.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato in lire 886.960.420.740.000 in termini di competenza e in lire 915.220.191.857.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1995.

Art. 23.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1995, con le tabelle allegate.

Art. 24.

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 1995 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 1995, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice economico indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, anche tra Ministeri, rispettivamente per competenza e cassa.

3. Per l'anno finanziario 1995 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

4. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1994, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1995, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

5. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1995, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).

6. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo 7081 dello stato di previsione del

Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1995 ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

9. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni alle dotazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purchè risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonchè di quelli contratti dalla soppressa Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

11. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relative all'attuazione dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonchè dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1994, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1995. I resi-

dui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

12. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonché per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica - compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione - fatta eccezione per il Ministero delle finanze, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli organi centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa nonché, nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa - dai capitoli, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 3 «Provveditorato generale dello Stato» - le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessità.

13. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro è autorizza-

to ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

14. Il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, disponibilità esistenti su altri capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di appositi capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Comunità europea.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti relativi al riordino dei Ministeri e dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini dell'attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli dei singoli stati di previsione delle Amministrazioni interessate concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e i capitoli relativi alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi, di cui alla classificazione economica 4.4.0 e 11.4.0.

Art. 25.

(Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 4 della legge 23 agosto 1988, n. 362, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1995-1997, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

TABELLA A

Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri:

Capitoli nn. 3744, 3745, 3751, 3752, 3771 e 3773;

Capitoli nn. 5704 e 5785.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitoli nn. 4472, 4478, 4675, 4677, 4691, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698 e 6805;

Capitoli nn. 4570 e 4575;

Capitoli nn. 5032 e 5042;

Capitoli nn. 5941 e 5957;

Capitoli nn. 5963, 5971 e 5976.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitoli nn. 1110 e 1136;

Capitoli nn. 1090, 1125, 1134, 3128, 3453 e 5388;

Capitoli nn. 3500 e 3521;

Capitoli nn. 3501, 3519 e 3533;

Capitoli nn. 5372 e 5375;

Capitoli nn. 5475 e 5476.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato:

Capitoli nn. 101, 102 e 103;

Capitoli nn. 2001 e 2002;

Capitoli nn. 2003 e 2004;

Capitoli nn. 3001 e 3002.

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Capitoli nn. 1586 e 1602;

Capitoli nn. 1587 e 1598;

Capitoli nn. 7001, 7003, 7004, 7005 e 7010.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Capitoli nn. 1014, 1501 e 1503;

Capitoli nn. 2502 e 2503.

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:

Capitoli nn. 1032 e 1034.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Capitoli nn. 1556 e 1558;

Capitoli nn. 1568, 1569, 1572 e 1580;

Capitoli nn. 1652, 1653 e 1654;

Capitoli nn. 2057 e 2058;

Capitoli nn. 2071 e 2072;

Capitoli nn. 7202, 7209 e 7242.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitoli nn. 1087 e 2501;

Capitoli nn. 1123 e 1124.

TABELLA B

Raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Categoria IV (Acquisto di beni e servizi):

- 4.1.3 Mezzi di trasporto e accessori;
- 4.3.2 Commissioni, comitati, consigli;
- 4.3.4 Compensi per incarichi speciali;
- 4.9.1 Spese di rappresentanza;
- 4.9.3 Spese per uffici e servizi particolari;
- 4.9.4 Spese per convegni, mostre, ...;
- 4.9.5 Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda;
- 4.9.10 Spese di pubblicità.

TABELLA C

Capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitolo n. 8173.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitolo n. 7851.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Capitoli nn. 7501, 8405 e 9004.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Capitoli nn. 7202, 7203, 7206 e 7501.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitolo n. 7010.

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

A) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio di competenza
per l'anno finanziario 1995

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

WWW/UR/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1995		ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
E N T R A T A			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	477.735.000.000.000		518.601.900.000.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	39.978.900.000.000		368.358.520.740.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI ; RISCOSSIONE CREDITI	890.000.000.000	36.539.200.000	886.960.420.740.000
TOTALE ENTRATE FINALI			
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	517.711.900.000.000		-94.022.529.606.000
SPESE CORRENTI (-)	611.734.429.606.000		
RISPARMIO PUBBLICO	518.601.900.000.000		-168.020.928.801.000
SALDO NETTO DA FINANZIARE	886.622.828.801.000		
ENTRATE FINALI	518.601.900.000.000	518.601.900.000.000	
SPESE FINALI (-)	686.622.828.801.000	36.539.200.000	
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)			
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI	686.622.828.801.000		
SPESE FINALI	4.589.840.000.000		
OPERAZIONI FINANZIARIE I	1.288.037.000.000		
- PARTICIPAZIONI (-)	357.000.000.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)			
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)			
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)	680.367.951.801.000		
INDEBITAMENTO NETTO			-161.802.591.001.000
ENTRATE FINALI	518.601.900.000.000		
SPESE COMPLESSIVE (-)	886.960.420.740.000		-368.358.520.740.000
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

899/05/1

SEGUI A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

S P E S E				
	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	3.339.049.718.000	1.164.771.920.000	>>	4.503.821.638.000
TESORO	368.894.756.730.000	41.493.199.174.000	200.337.591.939.000	610.725.547.843.000
FINANZE	36.998.101.700.000	471.064.121.000	>>	37.469.165.821.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.007.043.000	2.853.310.697.000	>>	2.904.317.740.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	7.119.684.500.000	326.875.000.000	>>	7.446.559.500.000
AFFARI ESTERI	2.534.374.750.000	11.100.000.000	>>	2.545.474.750.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	44.351.920.174.000	>>	>>	44.351.920.174.000
INTERNO	49.043.996.545.000	11.109.648.959.000	>>	60.153.645.504.000
LAVORI PUBBLICI	2.293.621.743.000	5.736.197.107.000	>>	8.029.818.850.000
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	3.817.237.600.000	2.641.376.667.000	>>	6.458.614.267.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	131.649.300.000	22.000.000.000	>>	153.649.300.000
DIFESA	25.273.904.110.000	700.195.690.000	>>	25.974.100.000.000
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	763.407.314.000	1.427.959.660.000	>>	2.191.366.974.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	166.480.580.000	1.721.250.000.000	>>	1.887.730.580.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	55.557.597.040.000	85.000.000.000	>>	55.642.597.040.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	364.395.610.000	10.000.000.000	>>	374.395.610.000
SANITA'	1.505.992.500.000	7.000.000.000	>>	1.512.992.500.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.321.064.500.000	438.300.000.000	>>	1.759.364.500.000
AMBIENTE	174.950.949.000	648.700.000.000	>>	823.650.949.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	8.031.237.200.000	4.020.450.000.000	>>	12.051.687.200.000
TOTALE	611.734.429.606.000	74.888.399.195.000	200.337.591.939.000	886.960.420.740.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	686.622.829.601.000			

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/1

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1985
(MILLIONI DI LIRE)

MINISTRI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PREVIDENZA	1.440.104	-	-	-	-	1.050.631	-	-	160	260.428	-
TESORO	9.255.843	16.800	-	-	21.240.242	71.000	-	912.000	3.013.000	3.084.704	46.711.235
FINANZE	12.320.642	-	-	-	-	2.372.300	-	208.064	-	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	876.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	19	-	7.359.788	-	-	-	-	64.000	-	2.753	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	2.230.641	238.674	-	10.000	55.180	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	44.351.895	-	22	-	-	-
INTERNO	1.126.103	-	-	8.475.358	-	-	-	160	50	15.948.545	139.719
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	3.015	500	800.615	51.250	155	-
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	19.670.632	-	5.550.671	-	-	373.464	245.519	-	5.230	82.046
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	5.860	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	55.642.537	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	3.957	-	-	-	1.509.036
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	1.758.765	600	-	-	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	11.383.187	668.500	-	-	-
TOTALE	24.193.717	19.687.492	7.359.788	14.026.629	23.510.883	48.846.283	11.767.868	2.979.019	58.772.217	19.361.815	49.301.086

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/2

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1995
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASPORTI NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTA- ZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALAMITA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA		5.000	623.051		117.610	173.000		605.000		6.839	4.503.822
TESORO	19.946.625	1.401.709	6.338.481	10.495.000	5.687.817	37.417.534	1.134.266	28.501.900	174.428.158	38.231.423	410.387.956
FINANZE							40.000			22.528.160	37.469.166
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA						1.825.111		100.200		50.000	2.904.318
GRAZIA E GIUSTIZIA											7.446.560
AFFARI ESTERI			1.000								2.545.425
PUBBLICA ISTRUZIONE											44.351.920
INTERNO						32.686.694	1.676.395				60.153.646
LAVORI PUBBLICI	5.602.440		6.546	39	1.204.374	1.375	70.398				8.029.819
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	6.397.264										6.488.614
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	193.643										183.649
DIFESA	25.240										25.974.100
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI		2.191.387									2.191.387
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO			1.678.329		3.542						1.687.731
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE											55.642.597
COMMERCIO CON L'ESTERO			374.396								374.396
SANITA'											1.512.993
BENI CULTURALI E AN- TIQUNITARI											1.759.366
AMBIENTE					423.981						823.681
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA											12.051.687
TOTALE	32.325.758	3.598.075	11.422.182	10.495.039	7.356.994	72.303.537	2.921.059	29.207.100	174.428.158	60.678.423	686.672.829

(*) DI CUI MILIONI 19.925.400 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

949/081/1

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1995
(MILLIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI (*)	TOTALE
PRESIDENZA	-	441.344	11	1.014.212	1.221.222	-	-	-	682.259	3.339.050
TESORO	1.845.594	978.357	35.504.000	2.474.742	111.616.341	175.249.000	16.101.005	507.411	21.123.305	368.894.757
FINANZE	-	5.863.843	301.600	3.749.187	93.358	1.351.000	24.661.010	250.000	28.098	36.998.102
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	23.498	3	5.348	22.159	-	-	-	1	51.007
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	5.069.549	28.804	1.739.514	279.818	-	-	-	3.000	7.119.645
AFFARI ESTERI	-	1.098.219	50	304.579	1.110.327	-	-	-	20.100	2.534.375
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	43.168.535	10.000	352.068	820.315	-	-	-	1.000	44.351.920
INTERNO	-	8.515.140	242.940	2.082.940	38.097.277	-	91.000	-	36.700	49.043.997
LAVORI PUBBLICI	-	175.458	2.000	181.055	1.854.611	-	-	-	500	2.233.622
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	614.901	21.740	224.403	2.946.904	-	8.235	-	1.035	3.817.238
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	75.025	-	46.352	9.902	-	350	-	10	131.649
DIFESA	-	13.310.818	1.676.011	9.523.918	290.880	-	124.000	-	88.477	25.273.904
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	541.227	46.500	47.444	126.232	-	-	-	5	753.407
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	59.186	-	21.214	81.079	-	5.000	-	2	156.481
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	651.042	800	141.779	54.763.686	-	-	-	250	55.557.597
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	29.889	603	2.672	331.231	-	-	-	-	384.396
SANITA'	-	99.851	1.200	543.232	86.400	-	-	-	733.050	1.505.993
BENI CULTURALI E AR- CHEOLOGICI	-	598.046	500	317.906	104.312	-	3	-	300	1.321.085
AMBIENTE	-	28.237	-	75.423	71.291	-	-	-	-	174.981
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	61.103	2.700	11.603	7.955.331	-	-	-	500	8.031.237
TOTALE	1.845.594	81.646.219	38.041.482	23.272.650	221.986.876	177.200.000	60.990.603	852.411	25.696.592	451.724.420

(*) DI CUI MILIONI 16.433.400 CONCERNO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

394/04/2

ALLEGATO A/2									
RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE									
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1995									
(MILIARDI DI LIRE)									
MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE	
PRESIDENZA	4.000	5.000	873.772	4.470.840	1.048.037	7.000	275.000	1.166.772	
TESORO	-	120.500	21.936.822	-	-	350.000	[*] 13.587.000	41.493.199	
FINANZE	208.000	283.000	84	-	-	-	-	471.084	
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	2.703.111	-	-	-	180.200	2.883.311	
GRAZIA E GIUSTIZIA	180.025	145.850	1.000	-	-	-	-	326.875	
AFFARI ESTERI	11.100	-	-	-	-	-	-	11.100	
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	
INTERNO	304.000	25.635	10.776.014	-	-	-	-	11.109.649	
LAVORI PUBBLICI	1.276.023	500	4.459.674	-	-	-	-	5.736.197	
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	329.600	21.300	2.283.477	-	-	-	-	2.641.377	
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	22.000	-	-	-	-	-	22.000	
DIFESA	251.000	398.704	50.832	-	-	-	-	700.196	
RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	188.000	-	1.045.960	119.000	65.000	-	30.000	1.427.960	
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	5.000	2.400	1.713.650	-	-	-	-	1.721.250	
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	35.000	50.000	-	-	-	-	85.000	
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	
SANITA'	-	-	-	-	-	-	7.000	7.000	
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	231.700	23.000	183.600	-	-	-	-	438.300	
AMBIENTE	45.000	43.700	560.000	-	-	-	-	648.700	
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	3.835.450	-	185.000	-	-	4.020.450	
TOTALE	3.013.448	1.117.989	50.472.885	4.599.840	1.288.037	357.000	14.028.200	78.888.359	

(*) DI CUI MILIONI 3.492.000 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

B) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio di cassa
per l'anno finanziario 1995

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/10/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

ENTRATA				
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			466.535.000.000.000	
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			39.746.760.000.000	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI		36.539.200.000	890.000.000.000	
TOTALE ENTRATE FINALI				507.171.760.000.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI				408.048.431.857.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA				915.220.191.857.000
RISULTATI DIFFERENZIALI				
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE			508.281.760.000.000	
SPESE CORRENTI (-)			627.130.801.622.000	
RISPARMIO PUBBLICO				-120.849.041.622.000
ENTRATE FINALI			507.171.760.000.000	
SPESE FINALI (-)			714.851.421.318.000	
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)		507.171.760.000.000		
		36.539.200.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI			507.135.220.800.000	
SPESE FINALI				
OPERAZIONI FINANZIARIE :				
- PARTICIPAZIONI (-)			4.709.700.418.000	
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)			1.703.037.000.000	
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)			389.067.000.000	
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)				
INDEBITAMENTO NETTO			708.049.816.900.000	
ENTRATE FINALI			507.171.760.000.000	
SPESE COMPLESSIVE (-)			915.220.191.857.000	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO				-408.048.431.857.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/12/1

S P E S A

SEGUE: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

	SPESA CORRENTI	SPESA IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	3.511.468.392.000	2.396.439.626.000	>>	5.907.908.018.000
TESORO	375.848.373.896.000	41.836.724.700.000	200.368.770.539.000	618.053.869.135.000
FINANZE	38.158.075.400.000	791.070.121.000	>>	38.949.145.521.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.779.658.000	2.941.961.617.000	>>	2.993.741.275.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	7.212.400.500.000	415.000.000.000	>>	7.627.400.500.000
AFFARI ESTERI	2.616.601.725.000	2.509.725.000	>>	2.619.111.450.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	44.593.341.474.000	500.000.000	>>	44.593.841.474.000
INTERNO	53.625.201.688.000	12.892.038.500.000	>>	66.517.240.188.000
LAVORI PUBBLICI	2.361.424.394.000	7.393.766.337.000	>>	9.755.190.731.000
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	3.986.743.034.000	4.241.568.504.000	>>	8.228.311.538.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	131.649.300.000	22.000.000.000	>>	153.649.300.000
DIFESA	26.611.056.368.000	788.282.788.000	>>	27.399.339.156.000
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	845.761.505.000	3.228.389.908.000	>>	4.074.151.413.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	176.679.963.000	3.007.347.870.000	>>	3.184.027.833.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	55.674.058.040.000	125.000.000.000	>>	55.799.058.040.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	370.239.510.000	29.994.000.000	>>	400.233.510.000
SANITA'	1.838.442.500.000	55.000.000.000	>>	1.691.442.500.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.407.756.104.000	825.187.000.000	>>	2.232.943.104.000
AMBIENTE	242.310.471.000	2.025.489.000.000	>>	2.267.799.471.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	8.069.437.700.000	4.702.350.000.000	>>	12.771.787.700.000
TOTALE	627.130.801.622.000	87.720.619.696.000	200.368.770.539.000	915.220.191.857.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT. I. E TIT. 2)	714.851.421.318.000			

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/16/1

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1979
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.410.758					1.199.762			180	280.428	
TESORO	9.482.824	16.800			21.330.534	71.000		912.090	3.013.000	3.087.759	46.711.283
FINANZE	13.125.525					2.393.300		528.070			
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.780										878.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	250		7.513.298					111.000		2.853	
AFFARI ESTERI					2.311.308	239.914		1.410	65.480		
PUBBLICA ISTRUZIONE						48.593.819		22			
INTERNO	1.186.357			8.884.939	2.000				100	20.353.387	
LAVORI PUBBLICI										465	206.827
TRASPORTI E NAVIGAZIONE									129.050		
POSTE E TELECOMUNICAZIONI											
DIFESA		20.897.480		5.561.658			335.000	458.366		5.230	63.250
RSORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI											
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO							5.860				
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE									55.739.058		
COMMERCIO CON L'ESTERO											
SANITA'							80.710				1.810.733
BENI CULTURALI E AMBIENTALI											
AMBIENTE											
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA							12.088.288	674.500			
TOTALE	25.257.498	20.918.380	7.513.298	14.166.592	23.643.841	50.785.740	12.511.958	3.755.842	59.006.903	23.730.773	49.470.083

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

939/15/2

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1995
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASPORTI, NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E ZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA CALANITA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	OPERE NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	-	5.000	987.702	-	222.810	331.000	796.450	605.000	-	8.833	5.907.908
TESORO	19.957.825	1.601.709	8.470.870	10.845.000	5.787.542	37.527.442	1.144.601	28.581.900	174.440.485	44.912.682	417.685.099
FINANZE	-	-	-	-	-	-	40.000	-	-	22.862.250	38.369.146
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	-	-	-	1.913.762	-	100.200	-	50.000	2.993.761
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.427.401
AFFARI ESTERI	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	2.619.111
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.593.861
INTERNO	-	-	-	-	-	34.877.530	1.742.328	-	-	-	66.517.240
LAVORI PUBBLICI	6.148.493	-	6.060	121	2.135.921	1.838	187.924	-	-	-	9.755.191
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	8.059.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.228.312
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	153.849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.849
DIFESA	74.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.398.339
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	4.074.151	-	-	-	-	-	-	-	-	4.074.151
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	3.148.092	26.530	3.545	-	-	-	-	-	3.164.028
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.799.058
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	400.234	-	-	-	-	-	-	-	400.234
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.691.443
SCIENZE CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	2.250.799	-	-	-	-	-	2.232.943
AMBIENTE	17.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.267.799
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	9.000	-	-	-	-	-	12.771.768
TOTALE	34.413.929	5.480.860	12.932.956	10.921.651	10.409.617	74.451.772	3.691.303	29.267.100	174.440.485	67.833.751	716.951.421

(*) DI CUI MILIONI 19.925.400. CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/1471

ALLEGATO B/2

MINISTERI	RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1999 (MILIONI DI LIRE)										SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI				
PRESIDENZA	-	445.489	11	1.049.879	1.352.682	-	-	-	-	649.007	3.511.468	
TESORO	1.845.596	1.036.043	35.506.000	3.010.116	111.700.037	175.261.752	22.705.113	602.411	-	24.182.205	375.848.378	
FINANZE	-	6.018.095	301.700	4.272.457	94.326	2.177.000	23.016.200	230.000	-	28.199	34.158.975	
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	23.994	3	5.622	22.159	-	-	-	-	1	31.780	
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	5.081.959	28.804	1.805.720	291.918	-	-	-	-	4.000	7.212.401	
AFFARI ESTERI	-	1.095.264	78	384.464	1.156.695	-	-	-	-	20.100	2.616.602	
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	43.286.044	10.000	487.040	829.237	-	-	-	-	1.000	44.592.341	
INTERNO	-	8.524.848	242.940	2.270.237	42.461.480	-	91.000	-	-	36.700	93.025.202	
LAVORI PUBBLICI	-	180.826	2.700	222.698	1.354.631	-	-	-	-	570	2.361.628	
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	628.387	24.000	234.310	3.019.681	-	9.340	-	-	1.035	3.988.743	
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	75.035	-	46.352	9.902	-	350	-	-	10	131.689	
DIFFESA	-	13.261.538	1.876.011	10.859.618	301.408	-	124.004	-	-	86.477	29.611.056	
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	545.036	46.500	61.870	192.351	-	-	-	-	5	845.762	
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	10.800	10	28.713	81.085	-	9.000	-	-	22	176.680	
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	659.810	800	149.522	54.862.676	-	-	-	-	250	55.674.051	
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	30.663	603	3.707	335.266	-	-	-	-	-	370.240	
SANITA'	-	100.369	1.200	700.643	101.181	-	-	-	-	133.050	1.636.443	
BENI CULTURALI E AN- TIMONIALI	-	901.790	500	340.445	124.717	-	-	-	-	300	1.407.758	
AMBIENTE	-	28.387	-	119.633	54.251	-	-	-	-	-	242.310	
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	62.910	2.925	11.872	7.891.131	-	-	-	-	600	8.085.438	
TOTALE	1.845.596	32.145.643	38.044.835	26.081.948	227.007.454	177.438.752	47.355.111	852.411	-	25.786.630	627.150.802	

(*) DI CUI MILIONI 16.433.400 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/16/2

ALLEGATO N/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1995
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTICIPAZIONI AZIONARIE E COMPENSI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	65.823	77.880	1.934.880	-	-	39.067	275.000	2.396.440
TESORO	-	120.000	22.175.987	4.570.700	1.053.037	350.000	13.567.000	41.836.725
FINANZE	528.006	283.000	64	-	-	-	-	791.070
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	2.791.762	-	-	-	150.200	2.941.962
GRAZIA E GIUSTIZIA	229.000	185.000	1.000	-	-	-	-	415.000
AFFARI ESTERI	2.510	-	-	-	-	-	-	2.510
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	500	-	-	-	-	500
INTERNO	306.404	29.135	12.556.500	-	-	-	-	12.892.039
LAVORI PUBBLICI	2.753.120	900	6.835.766	-	-	-	-	7.393.786
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	757.161	31.500	3.452.908	-	-	-	-	4.241.569
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	22.000	-	-	-	-	-	22.000
DIFESA	323.726	413.000	51.557	-	-	-	-	788.283
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	216.621	-	2.717.769	119.000	65.000	-	30.000	3.228.390
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	10.000	2.800	2.994.588	-	-	-	-	3.007.388
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	55.000	70.000	-	-	-	-	125.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	9.994	20.000	-	-	-	29.994
SANITA'	-	3.000	45.000	-	-	-	7.000	55.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	528.232	44.000	252.954	-	-	-	-	825.187
AMBIENTE	237.900	183.000	1.604.889	-	-	-	-	2.025.489
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	9.000	-	4.108.350	-	585.000	-	-	4.702.350
TOTALE	6.051.503	1.429.995	59.408.117	4.709.700	1.703.037	389.067	14.021.200	87.720.620

(*) DI CUI MILIONI 3.492.000 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

- C) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 1995-1997
(a legislazione vigente)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

000018/1

ALLEGATO C

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE
RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI
(MILIONI DI LIRE)

	1995	1996	1997
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	477.735.000	495.440.000	519.393.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	35.976.900	33.061.900	33.163.900
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	890.000	913.048	943.892
TOTALE ENTRATE FINALI	518.601.900	529.414.948	553.500.792
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	611.734.430	625.191.270	644.991.426
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	74.888.399	84.327.988	85.792.113
TOTALE SPESE FINALI	686.622.829	709.519.258	730.783.539
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI	200.337.592	209.713.315	140.496.606
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	886.960.421	919.232.573	871.282.145
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-94.022.530	-86.689.370	-92.434.526
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-168.020.929	-180.104.310	-177.282.748
INDEBITAMENTO NETTO	-161.802.591	-172.588.734	-170.013.935
RICORSO AL MERCATO	-368.358.521	-389.817.625	-317.781.354

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

889/20/1

ALLEGATO C/1			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1995	1996	1997
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	268.621.000	278.259.000	291.743.000
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	141.764.000	147.581.000	155.400.000
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	51.250.000	52.850.000	54.850.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	9.100.000	9.250.000	9.400.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	7.000.000	7.500.000	8.000.000
TOTALE	477.735.000	495.440.000	519.393.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	986.165	996.983	1.023.935
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	2.998.395	3.553.884	3.880.283
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	522.124	551.429	585.418
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	>>	>>	>>
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	1.603.140	1.503.154	1.503.161
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	20.856.603	14.225.983	14.313.655
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	13.030.473	12.230.467	11.877.467
TOTALE	39.976.900	33.981.900	33.163.900
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	1.050	1.080	1.100
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	852.411	876.507	901.568
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	36.539	35.461	41.224
TOTALE	890.000	913.048	943.892
TOTALE ENTRATE FINALI	518.601.900	529.414.948	553.500.782

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/22/1

ALLEGATO C/2

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI
(MILIONI DI LIRE)

	1995	1996	1997
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI	1.845.596	1.900.587	1.973.486
CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	81.848.219	81.833.659	81.829.635
CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA	38.041.482	41.833.768	44.894.041
CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	23.272.650	24.061.541	24.854.865
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI	221.986.876	225.827.092	230.559.594
- ALLE FAMIGLIE	20.444.825	22.418.002	22.998.272
- ALLE IMPRESE	18.058.569	16.797.798	17.105.187
- ALLE AZIENDE AUTONOME	24.833	24.833	24.833
- ALLE REGIONI	73.099.271	76.495.209	79.129.588
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	22.360.085	22.592.136	22.592.588
- AGLI ENTI PREVIDENZIALI	56.839.290	55.244.318	54.795.839
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	21.486.066	21.531.024	21.655.690
- ALL' ESTERO	9.673.939	10.723.773	12.257.597
CATEGORIA VI - INTERESSI	177.200.000	179.700.000	188.600.000
CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	40.990.603	41.123.125	42.316.863
CATEGORIA VIII - AMMORTAMENTI	852.411	876.507	901.568
CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI	25.698.592	28.034.991	28.961.375
TOTALE	611.734.430	625.191.270	644.991.426

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/22/2

ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MILIONI DI LIRE)			
	1995	1996	1997
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	3.013.448	4.043.356	3.018.005
CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	1.117.989	1.125.787	1.162.566
CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI	50.472.885	54.881.808	53.553.505
- ALLE FAMIGLIE	190.726	189.076	178.457
- ALLE IMPRESE	16.766.551	19.351.224	17.602.744
- ALLE AZIENDE AUTONOME	241.290	241.290	241.290
- ALLE REGIONI	4.493.272	4.556.962	5.209.863
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	11.966.213	12.020.835	12.018.366
- ALLE AREE DEPRESSE	1.980.000	2.080.000	2.430.000
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	14.639.634	16.241.261	15.660.966
- ALL' ESTERO	195.200	201.160	211.718
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	4.599.840	5.503.000	5.232.000
CATEGORIA XIV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	1.298.037	1.743.037	1.778.037
CATEGORIA XV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	357.000	305.000	300.000
CATEGORIA XVI - SOMME NON ATTRIBUIBILI	14.029.200	16.726.000	20.748.000
TOTALE	74.888.399	84.327.988	85.792.113
TOTALE SPESE FINALI	686.622.829	709.519.258	730.783.539

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/24/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	1995	1996	1997
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	796.000	906.000	881.000
MINISTERO DEL TESORO	13.229.400	13.217.100	14.083.100
DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA 1995 11.375.000 1996 10.000.000 1997 10.000.000			
RATE AMMORTAMENTO MUTUI 1996 400.000 1997 400.000			
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	150.000	150.000	150.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	140.000	145.000	145.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	315.000	570.000	595.000
MINISTERO DELL'INTERNO	419.000	449.000	478.000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	291.000	85.000	117.000
DI CUI: RATE AMMORTAMENTO MUTUI 1996 25.000 1997 50.000			
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	80.000	90.000	90.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	65.000	60.000	50.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	890.000	850.000	850.000
MINISTERO DELLA SANITA'	55.000	155.000	205.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/24/2

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(MILIONI DI LIRE)

	1995	1996	1997
MINISTERI			
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI	3.000	3.000	3.000
TOTALE ALLEGATO	16.433.400	16.880.100	17.647.100

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/26/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	1995	1996	1997
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	97.000	80.000	80.000
MINISTERO DEL TESORO	923.000	900.000	800.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	100.000	150.000	200.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (LIMITE DI IMPEGNO)	-	50.000	50.000
MINISTERO DELL'INTERNO	75.000	75.000	75.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	2.000	50.000	100.000
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO 1996 50.000 1997 100.000			
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	220.000	230.000	480.000
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO 1995 180.000 1996 230.000 1997 480.000			
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	1.675.000	1.750.000	1.750.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	195.000	275.000	325.000
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO 1995 50.000 1996 100.000 1997 150.000			
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	10.000	60.000	60.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI	160.000	150.000	160.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/26/2

ALLEGATO C/3		BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (MILIONI DI LIRE)		
MINISTERI	1995	1996	1997	
MINISTERO DELL'AMBIENTE	-	20.000	20.000	
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	35.000	570.000	600.000	
TOTALE ALLEGATO	3.492.000	4.360.000	4.700.000	

D) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 1995-1997
delle aziende autonome

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/54/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 85-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1995	1996	1997
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.749.693	3.856.693	3.965.693
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	62.000	62.000	62.000
TOTALE	3.811.693	3.918.693	4.027.693
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.694.616	3.795.733	3.898.915
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	112.880	118.395	123.810
TOTALE	3.807.496	3.914.128	4.022.725
RIMBORSO DI PRESTITI	4.196	4.565	4.967
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.811.693	3.918.693	4.027.693
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	55.076	60.960	66.777
SALDO NETTO DA FINANZIARE	4.196	4.565	4.967
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE
(MILIONI DI LIRE)

	1995	1996	1997
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI:			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	3.404.460	3.511.460	3.620.460
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	83.173	83.173	83.173
CATEGORIA III - REDDITI	2.060	2.060	2.060
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	260.000	260.000	260.000
TOTALE TITOLO I	3.749.693	3.856.693	3.965.693
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	62.000	62.000	62.000
TOTALE TITOLO II	62.000	62.000	62.000
TOTALE	3.811.693	3.918.693	4.027.693

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO - ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE
(MILIONI DI LIRE)

	1995	1996	1997
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	523.739	518.150	514.076
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	680	680	680
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.736.013	2.800.998	2.864.873
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	203.743	245.774	289.516
CATEGORIA V - INTERESSI	24.511	24.143	23.740
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	140.500	140.500	140.500
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	62.000	62.000	62.000
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	3.430	3.488	3.530
TOTALE TITOLO I	3.694.616	3.795.733	3.898.515
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	112.880	118.395	123.810
TOTALE TITOLO II	112.880	118.395	123.810
TOTALE	3.807.496	3.914.128	4.022.725

E) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio pluriennale
programmatico dello Stato
per il triennio 1995-1997

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bilancio programmatico dello Stato 1995-1997
(Al netto delle regolazioni debitorie e dei rimborsi IVA)

	(miliardi di lire correnti)				Variazioni percentuali		
	1994 assestato	1995	1996	1997	95/94	96/95	97/96
Entrate tributarie In % sul Pil	435.200 26,58	461.135 27,67	488.600 26,85	523.600 27,25	9,8	2,3	7,2
Altre entrate In % sul Pil	35.707 2,18	40.867 2,37	34.000 1,87	34.200 1,78	14,5	-16,8	0,6
Entrate finali In % sul Pil	470.907 28,76	502.002 29,07	522.600 28,72	557.800 29,03	6,6	4,1	6,7
Spese correnti (al netto degli interessi) In % sul Pil	378.981 23,14	406.559 23,55	408.000 22,42	416.000 21,65	7,3	0,4	2,0
Interessi In % sul Pil	176.251 10,76	177.200 10,26	179.000 9,84	186.000 9,68	0,5	1,0	3,9
Spese in conto capitale In % sul Pil	74.395 4,54	74.888 4,34	83.000 4,56	90.100 4,69	0,7	10,8	8,6
Spese finali In % sul Pil	629.627 38,45	658.648 38,15	670.000 36,82	692.100 36,02	4,6	1,7	3,3
Risparmio pubblico negativo In % sul Pil	85.105 5,20	82.648 4,79	65.300 3,59	45.100 2,35			
Saldo netto da finanziare In % sul Pil	158.720 9,69	156.646 9,07	147.400 8,10	134.300 6,99			
Avanzo primario In % sul Pil	17.531 1,07	20.554 1,19	31.600 1,74	51.700 2,69			
PIL ai prezzi di mercato	1.637.478	1.726.693	1.819.819	1.921.225			

Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono state approvate nel testo del Governo (si vedano gli stampati Camera da 1072/1 a 1072/20) con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si vedano gli stampati Camera 1072/1-bis, 1072/1-A-bis, 1072/2-bis, 1072/3-bis, 1072/5-bis, 1072/6-bis, 1072/7-bis, 1072/9-bis, 1072/10-bis, 1072/12-bis, 1072/13-bis, 1072/14-bis, 1072/15-bis, 1072/16-bis, 1072/17-bis, 1072/20-bis) e dalla Seconda nota di variazioni (si vedano gli stampati Camera da 1072/1-ter a 1072/20-ter).

